



ALL. 1

MODELLO - Convenzione

Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II,

Il soggetto promotore, rientrante nella seguente fattispecie:

a) Centri per l'Impiego	<input type="checkbox"/>
b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modifiche e integrazioni	<input type="checkbox"/>
c) soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268	<input type="checkbox"/>
d) agenzie regionali per il lavoro	<input type="checkbox"/>
e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici	<input checked="" type="checkbox"/>
f) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale	<input type="checkbox"/>
g) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008	<input type="checkbox"/>
h) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni	<input type="checkbox"/>
i) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 968 del 2007 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
j) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate alla lettera i), sulla base di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>

k) comunità terapeutiche inserite nell'elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte nell'albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
l) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
m) Aziende Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo	<input type="checkbox"/>
n) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e sperimentazioni che prevedano l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house	<input type="checkbox"/>

con sede nel Comune di Napoli in
Corso Umberto I n. 38 (Provincia di Napoli) CF
P. I.V.A. 00876220633, di seguito denominato soggetto promotore rappresentato da
Gaetano Manfredi nato/a a Ottaviano (NA) il 01/04/1964
in qualità di (specificare la qualifica del rappresentante legale del Soggetto)
Rettore pro-tempore ivi domiciliato per la carica

E

Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie:

a) impresa	<input type="checkbox"/>
b) ente pubblico	<input type="checkbox"/>
c) fondazione	<input type="checkbox"/>
d) associazione	<input type="checkbox"/>
e) studio professionale	<input type="checkbox"/>

denominato (indicare la ragione sociale) _____ con sede nel Comune di _____ in _____
n. _____ (Provincia di _____) CF/P.IVA _____, di seguito
denominato soggetto ospitante rappresentato da _____
nato/a a _____ il ____/____/____ in qualità di (specificare la qualifica del
rappresentante legale) _____ ivi domiciliato per la
carica

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare presso la propria sede (*specificare se operativa o legale*) sita in _____ via _____ n. _____ un tirocinio (se più di uno indicare il numero) per il/i seguente/i profilo/i professionale/i _____ di cui al/ai progetto/i formativo/i allegato/i al presente atto.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio come previsto dall'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall'art. 10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione aggiungere la dichiarazione di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

Articolo 4 – Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 4 All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico di _____ (denominazione) Univ. Napoli Federico II in qualità di (indicare se soggetto promotore o soggetto ospitante) soggetto promotore

Articolo 5 – Indennità di partecipazione

1. Il soggetto ospitante corrisponde un'indennità per la partecipazione al tirocinio pari a € _____ mensili.
2. Per la disciplina e il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'art. 13 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 6 – Comunicazioni

1. Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.
2. Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi dell'art. 10, co. 2, lett. e) dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 7 – Attestazione delle competenze

1. Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.
2. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un'attestazione dei risultati dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'art. 12 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha durata di _____ a partire dalla data di sottoscrizione.

Articolo 9 – Sanzioni

1. L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
2. La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
3. La sospensione, di cui co. 1 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 emerga il mancato rispetto alle disposizione di cui all'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.
4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'art. 5, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.

Articolo 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Articolo 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia all'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Luogo _____ data. _____

Il rappresentante legale del soggetto promotore _____

Il rappresentante legale del soggetto ospitante _____

(firma e timbro)